

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO SULLE FORMALITÀ PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la legge 30 luglio 1990 n. 217 (modificata dalla legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, che la difesa d'ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandola anche alle nuove facoltà investigative.

La Legge n. 25/2005 ha modificato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, intervenendo sul testo unico in materia di spese di giustizia.

Tali normative hanno attribuito funzioni e competenze al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che valuta l'ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, amministrativa e di volontaria giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi in 14 domande

1. A CHI E' RISERVATO?

- al cittadino italiano
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- all'apolide
- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica

2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

- disporre di un reddito annuo (quelli del nucleo familiare si sommano e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) inferiore ad Euro 11.528,41
- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato

3. COME SI FA L'ISTANZA?

- in carta semplice e deve contenere:
 - * generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali e indicazione dei redditi imponibili
 - * dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessario per fruire del beneficio
 - * impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio
 - * per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza
 - * l'indicazione del procedimento, se già pendente
 - * le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
 - * l'indicazione delle prove (documenti, testimoni, ecc.) che si intendono far valere
 - * la sottoscrizione autenticata (per l'autentica si veda la risposta alla prossima domanda)

4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?

- con la consegna al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- dall'Avvocato designato dall'interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati) e sia già stato rilasciato mandato

5. DOVE SI PUO' CONSULTARE L'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

- presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e sul sito dell'Ordine all'indirizzo www.ordineavvocatipordenone.it (area patrocinio a spese dello Stato)
- presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici del Giudice di Pace) della Provincia

6. COME SI PRESENTA L'ISTANZA?

- con deposito presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da parte dell'interessato o del difensore se già designato
- se la sottoscrizione è già autenticata, allegando copia del documento d'identità, anche a mezzo raccomandata inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

7. CHI PUO' AIUTARE A PREDISPORRE L'ISTANZA?

- l'Avvocato designato dall'interessato o lo Sportello per il patrocinio a spese dello Stato presso il Palazzo di Giustizia aperto al pubblico tutti i venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00

8. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?

- valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato, al Giudice competente ed all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell'indicazione dei redditi da parte dell'interessato)

9. COSA ACCADE SE L'ISTANZA VIENE ACCOLTA?

- l'interessato può scegliere un difensore iscritto negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ed affidargli l'incarico
- nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto Avvocato dall'interessato ammesso al beneficio

10. COSA SI PUO' FARE SE L'ISTANZA VIENE RESPINTA?

- l'interessato può riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto

11. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E' VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

- per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione
- per tutti i gradi di giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l'istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

12. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' DEFINITIVO?

- no, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito

13. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RISULTANO NON VERITIERE O SE, DOPO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGONO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?

- sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,87 ad Euro 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto

14. SE RISULTA L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO O IL GIUDICE ACCERTA CHE L'INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L'AVVOCATO?

- colui che ha presentato l'istanza e nei suoi confronti lo Stato ha diritto di recuperare le somme eventualmente già pagate.